CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 3

Controlli

Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell'esercizio precedente. Il Ministro per la solidarieta' sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1, presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una relazione al Parlamento che indica:

a) l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso;

b) i risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali;

c) la regolarita' dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo;

d) i progetti e le attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1999, non più in vigore dal 4 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
Estremi	Legge 15 dicembre 1998, n. 438
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contributo-statale-a-favore-delle-associazioni-nazionali-di-1998/art-3-c-o-n-t-r-o-l-l-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it